

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI TENUTA DELLA CONTABILITA'
(ex art. 15 Legge 241/1990)

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno tra i seguenti enti pubblici non economici:

- **ASSOCIAZIONE VALDOSTANA DEI MAESTRI DI SCI**, abbreviata in **AVMS**, codice fiscale 80005750072, con sede in Aosta, via Monte Emilius 13, rappresentato dal sig. Giuseppe Lamastra, nato a Aosta il 5.12.1984, vice presidente pro-tempore, delegato dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del presente accordo in data 06/02/2020, di cui si allega il relativo verbale, che interviene in forza di delega;
- **COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI**, abbreviato in **COLNAZ**, codice fiscale 97553930013, con sede in Milano, via Luigi Razza 3, rappresentato dal presidente sig. Giuseppe Cuc, nato ad Aosta il 29.03.1958;

premesse

- che il COLNAZ, quale Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani, è un ente pubblico non economico, istituito dall'art. 15 della Legge quadro n. 81 del 8.03.1991 come espressione d'unione di tutti i Collegi Regionali, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- che il COLNAZ vigila sui Collegi Regionali, coordina alcune attività in seno ai Collegi Regionali, quali l'attività formativa tecnica e di sicurezza, mantiene i rapporti con gli organismi istituzionali dello sci sia in Italia che all'estero e dirige i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi Regionali;
- che l'AVMS è un ente pubblico non economico, dipendente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, istituito dall'art. 26 della Legge Regionale della Valle d'Aosta n. 44/1999, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente;
- che l'AVMS, come disciplinato dall'art. 27 della Legge Regionale della Valle d'Aosta n. 44/1999, è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai Collegi regionali previsti dalla Legge n. 81/1991, e ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci delle discipline alpine, nordiche e di snowboard ed alle loro specializzazioni, esercenti nella regione, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi, di contribuire alla migliore organizzazione della professione e di vigilare sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci;

- che l'art. 15 della Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che AVMS e COLNAZ sono organismi di diritto pubblico, in quanto enti pubblici non economici, ai quali le leggi che li disciplinano, sopra richiamate, hanno affidato compiti e attività in parte comuni, attribuendo competenze diverse per ampiezza, in settori di interesse comune riguardanti la professione del maestro di sci.
- che la creazione di sinergie tra amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune permette di ottimizzare la struttura organizzativa degli enti, massimizzando l'efficacia e l'efficienza della produttività del servizio e di ottenere significative economie di scala;
- che AVMS e COLNAZ hanno stabilito di stipulare tra di loro un accordo di collaborazione per svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative riguardanti la tenuta della contabilità, in forma di contabilità finanziaria pubblica.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premessa

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

AVMS e COLNAZ stipulano il presente accordo allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative riguardanti la tenuta della contabilità, in forma di contabilità finanziaria pubblica, al fine di ottimizzare la struttura organizzativa degli enti, di massimizzare l'efficacia e l'efficienza della produttività del servizio contabile e di ottenere un risparmio di spesa a beneficio degli enti. Il servizio di tenuta della contabilità si compone delle seguenti fasi e procedure operative: ricevimento e acquisizione della documentazione contabile, registrazione su apposito applicativo informatico delle operazioni di gestione e dei movimenti finanziari, conservazione dei documenti contabili, che dovranno essere tenuti a disposizione dell'Ente e allo stesso consegnati su richiesta, stampa e conservazione dei registri, delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento, previsti dalla legge, predisposizione e stampa del rendiconto annuale, del bilancio preventivo e relativi prospetti allegati.

Art. 3

Durata - recesso

Il presente accordo decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti.

Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenute normative nazionali e/o regionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse comune delle stesse, di recedere unilateralmente dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per cui il COLNAZ si impegna a corrispondere a AVMS l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione dell'accordo.

Art. 4

Modalità operative

La funzione amministrativa di tenuta della contabilità, di cui al precedente Art. 2, nell'interesse degli enti partecipanti al presente accordo, sarà svolta presso la sede di AVMS, da un dipendente già in organico della AVMS, ragioniere con maturata esperienza e idonea competenza nel settore contabile ed in particolare in quello della contabilità finanziaria pubblica, inquadrata con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per 35 ore settimanali nella categoria impiegato, posizione primo livello, del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario: distribuzione e servizi del 30.03.2015, testo coordinato definito con verbale di accordo del 30.07.2009 e dalla contrattazione di secondo livello vigente.

Art. 5

Rapporti finanziari – rimborso spese

In relazione alla esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo di collaborazione, è riconosciuta a AVMS, a titolo di rimborso e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari al costo aziendale - comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali e della quota del T.F.R. - dell'indennità di funzione sostenuta da AVMS a favore del dipendente impiegato in tale mansione, in ragione di quanto previsto al precedente Art. 4. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

AVMS provvederà all'erogazione delle intere competenze economicamente spettanti al dipendente

come determinato dal contratto di lavoro e dalle normative vigenti, ed al recupero con relativo saldo, con cadenza mensile e conguaglio annuale, della parte di spesa a carico del COLNAZ, come sopra determinata, sulla base delle evidenze riportate nella busta paga del dipendente.

Le spese per le prestazioni, per le missioni o trasferte svolte dal dipendente impiegato in tale attività, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli enti saranno esclusivamente a carico dell'ente presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 6

Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale svolgimento del servizio, nel conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso della collaborazione.

Le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria di Aosta.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di AVMS e il COLNAZ.

Art. 7

Responsabilità

AVMS garantisce che il personale assegnato allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo ha regolare copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

Art. 8

Modifiche contrattuali

Qualunque modifica al presente accordo dovrà essere stipulata in forma scritta e sottoscritta dalle parti.

Art. 9

Riservatezza e trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le parti del presente accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (codice in materia di protezione dati personali), e si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati nei limiti e per le finalità del presente accordo.

Art. 10

Spese contrattuali

Le parti danno atto che il presente accordo, non avendo prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte II del Dpr 131/1986.

Art. 11

Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non previsto e espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani

Il Presidente (*Giuseppe Cuc*)



Associazione Valdostana dei Maestri di Sci

Il Vice Presidente (*Giuseppe Lamastra*)



Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/90